

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00394/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2018, proposto da

Lega per L'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, WWF Italia Ong - Onlus, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Baccarani 4;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Costanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale, in Ancona, Via Cavour, 23;

nei confronti

Ambito Territoriale Caccia AN2, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Marche, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1068 del 30 luglio 2018 avente ad oggetto "L.R. n.7/95 art. 30- Calendario venatorio regionale 2018/2019" – pubblicata nel sito della Regione Marche http://www.norme.marche.it/Delibere/2018/DGR1068_18.pdf e non ancora pubblicata nel B.U.R.- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato al provvedimento impugnato e il “Calendario venatorio regionale 2018-2019” parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché di tutti i pareri degli organi competenti;

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 950 del 9 luglio 2018 avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Calendario venatorio regionale 2018-2019”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato alla presente delibera impugnata e la “Proposta di Calendario venatorio regionale 2018-2019” parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché di tutti i pareri degli organi competenti; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto; nonché, per quanto occorrer possa:

- del parere Osservatorio Faunistico Regionale assunto al protocollo della Giunta regionale ID n. 14313306 del 6 luglio 2018 (non in possesso della parte ricorrente) nella parte in cui si ritiene condivisibile per quanto di propria competenza la proposta formulata;

- del parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA), nota prot. n. 42826/T-A11 del 4/7/2018, nelle parti in contrasto con i motivi di ricorso;

- delle note e pareri pervenuti dagli ATC provinciali (ATC Fermo e Ascoli Piceno pec prot. n. 485174 del 3 maggio 2018; ATC AN1 nota n. 433/18 dell'8 maggio 2018; ATC MC1 nota n. 293/19 del 25 maggio 2018; ATC PS 2 nota n. 45/18 del 25 maggio 2018 - non in possesso della parte ricorrente) richiamate nella delibera di approvazione del Calendario Venatorio regionale 2018-2019;

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona (approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20 novembre 2012); del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.7 del 20 giugno 2013 (Stralcio Parere VAS Provincia Ascoli Piceno n. 21 dell'8 gennaio 2013 che lo richiama - l'atto non è pubblicato sul sito provincia); del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del 20 dicembre 2012; del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004 - tutti ad oggi scaduti;

- della delibera Consiglio Regionale Marche n. 5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum*;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorso non presenta *prima facie* profili di fondatezza tali da giustificare l'accoglimento della domanda cautelare;
- la domanda cautelare va dunque respinta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Tommaso Capitano

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO